

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Corsi RSPP: 14 febbraio 2007, cosa succede?

Certezze e dubbi su obblighi, tempi e scadenze per la frequenza

ai Corsi di formazione per RSPP e ASPP (A, B, C e di Aggiornamento)

di Rino Pavanello, *Segretario Associazione Ambiente e Lavoro*

Sono pervenute numerosissime richieste di parere sui *reali* effetti che si produrranno in data 14 febbraio 2007, in ordine ai Corsi di formazione e/o di aggiornamento per RSPP e ASPP, ed in particolare in ordine alla cessazione della *fase transitoria* del cd. "Decreto RSPP", ai sensi de:

→ il D.Lgs. n. 195/2003

→ gli "Accordi attuativi" sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni (26/01/2006 e 05/10/2006)

→ le Delibere o Circolari approvate da numerose Regioni italiane.

Con l'unico obiettivo di fornire un supporto conoscitivo a chi lo ha chiesto, pubblichiamo le unite considerazioni sulle **certezze** e sui **dubbi** ad oggi presenti, premettendo e **sottolineando che non è compito della Associazione Ambiente e Lavoro fornire la legittima interpretazione delle norme**, che spetta ai soggetti a ciò istituzionalmente deputati: Conferenza Stato-Regioni, Ministeri competenti, singole Regioni, ovvero Organi di Vigilanza e controllo (ASL) e Magistratura.

Permangono, infatti, **alcune diverse interpretazione da parte di alcuni giuristi** e - in alcuni casi - da parte **degli stessi soggetti decisori**, tanto che ad oggi (13 febbraio 2007) non tutte le Regioni hanno provveduto ad approvare e pubblicare le delibere/circolari di loro competenza (v. pag. 9).

Sinteticamente la situazione dopo il 14 febbraio 2007, può essere così riassunta:

Casi di RSPP/ASPP	Frequenza Moduli	Obblighi dal 14/02/2007	pag.
RSPP/ASPP nominati dopo il 14/02/2007	A, B, C	devono essere frequentati prima della nomina	5
RSPP/ASPP con nomina	B, C	entro 14/2/08 o al più presto¹	6
▪ < di 3 anni	Aggiornamento	entro 5 anni dal Modulo B	6
RSPP/ASPP con nomina:	B	Esonero	7
▪ > di 3 anni e contemporaneamente	C	entro 14/2/08 o al più presto¹	7
▪ ininterrotta dal 14/2/2003 a 14/8/2003	Aggiornamento	20% entro il 14/02/2008	7
Note			3

per essere sempre informati:
→ <http://www.amblav.it>

¹ Vedere le note e le 2 interpretazioni a pag. 3 e 4



“Decreto RSPP”: obblighi dal 14/02/2007

Sinottici riassuntivi

Nuovi RSPP/ASPP Pag. 5	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007 - Pag. 5
Nuova nomina dopo il 14/02/2007	A, B, C	Obbligo di frequenza prima della nomina a RSPP/ASPP

RSPP/ASPP < di 3 anni Pag. 6	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007 - Pag. 6	
		Interpretazione 1 (pag. 3)	Interpretazione 2 (pag. 3)
RSPP/ASPP con nomina: <ul style="list-style-type: none"> < di 3 anni > 6 mesi con formazione minima di 16 ore inerente la salute e sicurezza sul lavoro (D.M. 16/01/1997) 	A	Esonerato	Esonerato
	B	Nelle diverse Regioni: ▪ Iscrizione immediata ²	Averli frequentato entrambi i Moduli
	C	▪ conclusione entro il 14/2/2008 ³	
	Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ conclusione entro 5 anni dalla frequenza al Modulo B ▪ non è definita la data di prima iscrizione 	

Casi di RSPP/ASPP Pag. 7	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007 - Pag. 7	
		Interpretazione 1 (pag. 3)	Interpretazione 2 (pag. 3)
RSPP/ASPP con nomina: <ul style="list-style-type: none"> > 3 anni e contemporaneamente ininterrotta dal 14/2/2003 al 14/8/2003 	A	Esonerato	Esonerato
	B	Esonerato	Esonerato
	C	Nelle diverse Regioni: ▪ Iscrizione immediata ¹ ▪ conclusione entro il 14/2/2008 ²	Averlo frequentato
	Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almeno il 20% entro il 14/02/2008 ▪ conclusione entro il 14/02/2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almeno il 20% entro il 14/02/2008 ▪ inizio immediato/al più presto

In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere alla Regione o alla ASL competente (Organo di vigilanza)

Corsi di Formazione per ASPP/RSPP:
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

² **Delibera Regione Piemonte n. 117 del 9 agosto 2006:** “gli utenti, entro tale data, dovranno essere formalmente iscritti ad un corso chiaramente identificato anche per: le sedi e le date di svolgimento.”.

³ **D.Lgs. 195/03, Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 5 ottobre 2006 e Delibera della Regione Liguria 9 agosto 2006:** “[...] le attività formative devono concludersi entro il 14/2/2008”.

Note sulla scadenza del 14 febbraio 2007

Il 14 febbraio 2007 cessa definitivamente la fase transitoria.

Ciò comporta **conseguenze diverse** per:

A. **RSPP e ASPP di nuova nomina.**

Per questi RSPP e ASPP **risulta tutto chiaro**: **non potranno più essere nominati RSPP e ASPP se non hanno già frequentato i Corsi previsti**, ottenendo i relativi crediti formativi da parte dei soggetti formatori autorizzati (oltre a possedere il diploma di scuola secondaria superiore).

B. **RSPP e ASPP con nomina inferiore a 3 anni ma superiore a 6 mesi:**

☞ **Iscrizione e frequenza dei Moduli “B” e “C”** = esiste una situazione differente tra Regione e Regione e almeno **2 interpretazioni su cosa accada dal 14/02/2007**, con la cessazione della citata fase transitoria, come riportiamo a in seguito e a pag. 4.

☞ **Iscrizione e frequenza ai Corsi di Aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione del Modulo B**

C. **RSPP e ASPP con nomina superiore a 3 anni:**

☞ **Esonero dal Modulo B**

☞ **Iscrizione e frequenza al Modulo “C”** = anche in questo caso esiste una **situazione differente tra le Regioni e almeno 2 interpretazioni** (riportate in seguito e a pag. 4).

☞ **Frequenza Corsi di Aggiornamento: minimo il 20% entro il 14/02/2008**. L'unico aspetto aperto riguarda la data di completamento del quinquennio (14 febbraio 2011 o 2012).

Interpretazione 1 = fase transitoria come completamento delle procedure di avvio dei Corsi

Le Linee interpretative emanate dalla Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 hanno confermato che “l’attivazione dei corsi nella fase transitoria deve avvenire (NdR: da parte dei soggetti formatori) **entro il 14/02/2007** (entro 1 anno dalla pubblicazione dell’Accordo sulla G.U.)”. **L’accordo del 5/10/2006 al punto 1.1. infatti, recita: “Per la fase transitoria ... viene adottata come interpretazione del concetto di “attivazione dei percorsi formativi” ... il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio del percorso formativo. ...Pertanto, entro il 14/02/2007 devono essere completate tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dei percorsi formativi”.**

Ne consegue che entro il 14 febbraio 2008 devono essere conclusi tutti i Moduli B e C.

Sulla **data di prima iscrizione ai Corsi** la Regione Piemonte ha interpretato questo obbligo, imponendo ⁴ **entro il 14/02/2007**:

- **il completamento di tutte le procedure** che consentono l’effettivo avvio dell’intervento formativo;
- pertanto **gli utenti** (del Piemonte) **entro tale data, dovranno essere formalmente iscritti ad un corso chiaramente identificato anche per:**
 - Ⓐ **le sedi** e
 - Ⓐ **le date di svolgimento.**

La quasi totalità delle Regioni, invece, NON si è espressa chiaramente su questo punto, riguardante la data di iscrizione ai Corsi Moduli “B” e “C”, rimandando a quanto contenuto nell’Accordo del 05 ottobre 2006 della Conferenza Stato-Regioni al sopra ricordato Punto 1.1.

⁴ Delibera della Regione Piemonte, 9 agosto 2006.

Interpretazione n. 2 = fase transitoria *come* completamento della *effettiva formazione*⁵

Secondo alcuni giuristi, entro il 14/02/2007 devono essere completati tutti i percorsi formativi minimi di cui ai Moduli “A”, “B” e “C” (o quanto meno deve essere dimostrata l'assoluta e oggettiva impossibilità a frequentarli ad es. perché non esiste alcun Corso).

E' chiaro che l'interpretazione n. 1 costituisce una “proroga implicita” ai fini:

- dell'ottemperanza agli obblighi di formazione dei Moduli “A”, “B” e “C” e quindi
- del possesso effettivo dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94 in termini di “*effettività della formazione*”.

E' altrettanto chiaro che la scelta tra l'interpretazione n. 1 e n. 2 può essere ritenuta:

- **irrilevante** se riferita alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 626/94, sanzionabile dalle ASL (poiché presumibilmente le ASL assumeranno l'interpretazione n. 1 data dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza delle Regioni);
- **rilevante** se presa in considerazione ai fini dell'individuazione delle responsabilità nell'ambito di un procedimento penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose ai sensi degli artt. 589⁶ e 590⁷ del Codice Penale, poiché il Giudice potrebbe ritenere illegittimo - e quindi non rilevante giuridicamente - tale termine *dilatorio* derivante dalla “*proroga implicita*” contenuta nell'interpretazione della Conferenza e **di conseguenza considerare responsabile penalmente per infortunio il RSPP che abbia operato, assumendo un incarico senza averne i requisiti professionali, nonché il datore di lavoro per la nomina a RSPP di persona non in possesso di tutti i requisiti previsti dall' D.Lgs. 626/94** (combinato disposto degli Art. 2, 4 e 8-bis), come modificato dal D.Lgs. 195/2003.

Iscrizione e frequenza ai **Corsi di Aggiornamento**

In questo caso, l'interpretazione è quasi univoca e l'unico aspetto aperto riguarda la data di completamento del quinquennio (14 febbraio 2011 o 2012).

In particolare:

☞ **RSPP e ASPP NON esonerati dal Modulo “B” devono frequentare l'aggiornamento entro:**

- il 14/02/2012** (interpretazione 1)
- il 14/02/2011** (interpretazione 2)

e possono iniziarlo quando vogliono; ciò almeno fino a successive scadenze più abbreviate (come vige per i RSPP/ASPP esonerati dal Modulo “B”, di cui all'interlinea sotto riportato)

☞ **RSPP e ASPP esonerati dal Modulo “B” devono frequentare entro il 14 febbraio 2008 almeno il 20% del monte ore totale⁸ quinquennale** (e ultimarli entro il 14/02/2011 o 2012).

**In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere
alla Regione o alla ASL competente (Organo di vigilanza)**

⁵ **E' richi amata da alcuni giuristi**, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 195/03, che costituisce una norma primaria e quindi, in quanto tale, non può essere modificata o contraddetta da norme secondarie quali gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

⁶ **Art. 589 c.p. c. 1 – Omicidio colposo.** “*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*”

⁷ **Art. 590 c.p. c. 1 - Lesioni personali colpose.** “*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa [...]*”.

⁸ **Vedi pag. 6**

Obblighi per RSPP e ASPP di **nuova nomina**

Casi di RSPP/ASPP	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007
RSPP/ASPP nuovi (14/2/2007)	A, B, C	Frequenza prima della nomina a RSPP/ASPP
	Aggiornamento	Entro 5 anni dalla nomina

Il 14 febbraio 2007 cessa definitivamente la *fase transitoria* introdotta dal D.Lgs. 195/2003 e dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni (v. pagina 2).

Tutti i NUOVI RSPP e/o ASPP nominati a far data dal 14 febbraio 2007 DOVRANNO possedere i seguenti 4 requisiti minimi prima della nomina:

1. essere in possesso di un **diploma di istruzione secondaria superiore**
2. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "A"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti)
3. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "B"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti)
4. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "C"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti). **Questo obbligo relativo al Modulo "C" vige solo per i RSPP;** infatti gli ASPP sono esonerati e dovranno frequentarlo solo in caso di successiva "promozione" a RSPP.

Successivamente **i nuovi RSPP e ASPP dovranno frequentare i Corsi di aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione della frequenza al Modulo B** (il monte ore è riportato a Pag. 6) e possono **iniziarlo quando vogliono**; ciò almeno fino a successive scadenze più abbreviate almeno per una parte del monte ore (come vige per i RSPP/ASPP esonerati dal Modulo "B", di cui all'interlinea sotto-riportato)

Attenzione:
DOPO il 14/02/2007
NESSUNO PUO' ESSERE NOMINATO RSPP o ASPP
se NON è già in possesso di tutti i 4 requisiti minimi sopra riportati.

Corsi di Formazione per ASPP/RSPP:
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Obblighi per RSPP e ASPP con **nomina inferiore a 3 Anni**

Per i Moduli “A”, “B” e “C” valgono le considerazioni formulate a pag. 3 e 4.

Ne consegue:

RSPP/ASPP < di 3 anni Pag. 6	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007 - Pag. 6	
		Interpretazione 1 (pag. 3)	Interpretazione 2 (pag. 3)
RSPP/ASPP con nomina: ▪ < di 3 anni ▪ > 6 mesi con formazione minima di 16 ore (D.M. 16/01/1997)	A	Esonerato	Esonerato
	B	Nelle diverse Regioni: ▪ Iscrizione immediata ⁹ ▪ conclusione entro il 14/2/2008 ¹⁰	Averli frequentato entrambi i Moduli
	C		
	Aggiornamento	▪ conclusione entro 5 anni dalla frequenza al Modulo B ▪ non è definita la data di prima iscrizione	

Sono esonerati dalla frequenza al Modulo “B” ai sensi dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006 (v. delibera Regione Emilia-Romagna) **limitatamente al/ai singolo/li Macrosettore/ri Ateco “B”**, per il/i quale/i esistano i seguenti requisiti:

→ **RSPP e ASPP in possesso delle seguenti lauree triennali:** Ingegneria Sicurezza e Protezione, Scienze della Sicurezza e Protezione, Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e luoghi di lavoro.

L’Aggiornamento è obbligatorio, a seconda dei casi, per almeno:

- **28 ore quinquennali se sono solo ASPP** (almeno finchè non vengono nominati RSPP)
- **40 ore quinquennali se sono RSPP che operano in 1 o più Macrosettori Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9** (quindi anche in più di uno dei Macrosettori di questo “raggruppamento”, ma NON devono operare nei Macrosettori Ateco 3, 4, 5, 7)
- **60 ore quinquennali se sono RSPP che operano in 1 o più Macrosettori Ateco n. 3, 4, 5 e 7** (quindi anche in più di uno dei Macrosettori di questo “raggruppamento”, ma NON devono operare nei Macrosettori Ateco 1, 2, 6, 8 e 9)
- **100 ore quinquennali se sono RSPP che operano:**
 - **in 1 o più Macrosettori Ateco n. 3, 4, 5 e 7****e contemporaneamente**
 - **in 1 o più Macrosettori Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9**

Successivamente **questi RSPP e ASPP dovranno frequentare i Corsi di aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione della frequenza al Modulo B e possono iniziarlo quando vogliono**; ciò almeno fino a successive scadenze più abbreviate almeno per una parte del monte ore.

In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere alla Regione o alla ASL competente (Organo di vigilanza)

⁹ **Delibera Regione Piemonte n. 117 del 9 agosto 2006:** “gli utenti, entro tale data, dovranno essere formalmente iscritti ad un corso chiaramente identificato anche per: le sedi e le date di svolgimento.”.

¹⁰ **D.Lgs. 195/03, Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni 5 ottobre 2006 e Delibera della Regione Liguria 9 agosto 2006:** “[...] le attività formative devono concludersi entro il 14/2/2008”.

3. RSPP e ASPP con **nomina superiore ai 3 anni**

Per i Moduli “B” e “C” valgono le considerazioni formulate a pag. 3 e 4.

Casi di RSPP/ASPP Pag. 7	Moduli	Obblighi dal 14/02/2007 - Pag. 7	
		Interpretazione 1 (pag. 3)	Interpretazione 2 (pag. 3)
RSPP/ASPP con nomina: <ul style="list-style-type: none"> ▪ > 3 anni e ▪ contemporaneamente ininterrotta dal 14/2/2003 al 14/8/2003 	A	Esonerato	Esonerato
	B	Esonerato	Esonerato
	C	Nelle diverse Regioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Iscrizione immediata¹ ▪ conclusione entro il 14/2/2008² 	Averlo frequentato
	Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almeno il 20% entro il 14/02/2008 ▪ conclusione entro il 14/02/2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Almeno il 20% entro il 14/02/2008 ▪ inizio immediato/al più presto

- ⇒ **Sono esonerati dalla frequenza al Modulo “B”** (Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006) limitatamente ai singoli Macrosettori Ateco “B” tutti i **RSPP e ASPP** se:
- in possesso dei seguenti requisiti: *Esperienza lavorativa superiore a 3 anni - Già designati alla data del 14 febbraio 2003 e Attivi alla data del 13 agosto 2003* - In esercizio al 14/02/2006.
 - in possesso delle previste lauree triennali (v. Pag. 6).

- ⇒ **Il Modulo “C” deve essere frequentato da tutti i RSPP** (gli ASPP sono esonerati)

⇒ **Corsi di Aggiornamento**

- ☞ **RSPP e ASPP esonerati dal Modulo “B” devono frequentare l’aggiornamento** previsto e nel numero di ore riportato a pag. 6:
- Minimo il 20% entro il 14/02/2008 e concluderlo entro il 14/02/2012** (interpretazione 1)
 - Al più presto possibile** (interpretazione 2)

In caso di dubbio, consigliamo di chiedere parere alla Regione o alla ASL competente (Organo di vigilanza)

Corsi di Formazione per ASPP/RSPP:
 → <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Note sulle Norme

di Anna Guardavilla, giurista, Associazione Ambiente e Lavoro

Secondo la gerarchia delle fonti del diritto, la **fonte normativa primaria** è il **decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195** in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che ha **introdotto l'articolo 8-bis nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**.

Le **fonti normative secondarie** sono:

- **Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sancito il 26 gennaio 2006 ed entrato in vigore il 14 febbraio 2006** (pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006)
- **Accordo ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28.8.1997 n. 281 sancito il 5 ottobre 2006 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2006** (pubblicato sulla G.U. n. 285 del 07 dicembre 2006)
- **Delibere o Circolari delle Regioni, di diversa datazione e valide per il solo territorio regionale. In ordine cronologico, il quadro può essere così ricostruito:**
 - **Regione Lombardia: Circolare n. 13 del 26 aprile 2006:** “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli Addetti e Responsabili SPP - D.Lgs. 195/2003 [...]”;
 - **Regione Emilia Romagna: Delibera n. 938 del 3 luglio 2006:** “Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP – D.Lgs. 195/03 e Accordo Stato - Regioni”;
 - **Regione Piemonte: Delibera n. 50 dell’11 luglio 2006:** “Assunzione e integrazione dell’Accordo sancito in data 26 gennaio 2006 tra il Governo, le Regioni[...]”;
 - **Regione Lombardia: Circolare n. 21 del 27 luglio 2006:** “Attuazione dell’Accordo per la formazione degli Addetti e Responsabili SPP - D.Lgs. 195/2003 [...]”;
 - **Regione Liguria: Delibera 9 agosto 2006:** “Prime disposizioni in materia di formazione delle figure professionali di RSPP e di ASPP di cui all’Accordo”
 - **Regione Piemonte: Delibera n. 117 del 9 agosto 2006:** “Approvazione delle “Indicazioni operative per la realizzazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP...”
 - **Regione Friuli Venezia-Giulia: Delibera 5 settembre 2006:** “Linee guida per l’attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all’accordo tra Governo e Regioni...”;
 - **Regione Toscana: Delibera n. 794 del 30 ottobre 2006:** “Recepimento e disposizioni attuative dell’Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 26.01.2006 [...]”.
 - **Regione Lombardia: Circ. n. 32 del 19/12/2006:** “Attuazione accordo formazione addetti e responsabili ASPP...”

**Manuali e “Codice della Salute e Sicurezza sul Lavoro”:
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp**